

# AZIENDA SICURA

N. 29/MAGGIO 2006

PERIODICO DI INFORMAZIONE TECNICA PER LA SICUREZZA DELL'IMPRESA

## IN QUESTO NUMERO

EXPO SICURAMENTE

PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

RUMORE: INQUINAMENTO ACUSTICO

**DOSSIER:**

I NUOVI CORSI PER RSSP

# Affideresti la sicurezza della tua azienda ad un mezzo di soccorso come questo?



La sicurezza non è un gioco,  
per questo 15.000 aziende hanno scelto Farco Group.

Farco Group è il partner ideale per la gestione ed il controllo della sicurezza nella tua azienda perché è una realtà che opera in questo settore da ormai 20 anni. Grazie all'esperienza delle tre società del gruppo: Farco, Sintex e Sinermed, Farco Group soddisfa ogni esigenza in materia di sicurezza, dalla valutazione dei rischi alla progettazione di sistemi antincendio, fino alla fornitura

di dispositivi di protezione individuale ed alla realizzazione di impianti di spegnimento chiavi in mano. Da sempre l'attenzione alle risorse umane è il punto chiave nella sicurezza: il Centro di Formazione per la Sicurezza accreditato Regione Lombardia ed il Centro di Medicina per il monitoraggio della salute dei lavoratori pongono Farco Group all'avanguardia in questo settore.



Safety Check-up aziendale



Piani di Sicurezza aziendale



Prevenzione incendi



Protezione individuale



Segnaletica di emergenza



Assistenza e manutenzione



Centro di Formazione



Centro Medicina del Lavoro



CENTRO DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA ACCREDITATO REGIONE LOMBARDIA



**Farco Group Sede**  
Torbole Casaglia (BS)  
Via Artigianato, 9  
Tel. 030.21.50.044  
info@farco.it  
www.farco.it

**Farco Group Mantova**  
Marmirolo (MN)  
Via Achille Grandi, 3  
Tel. 0376.29.46.02  
mantova@farco.it  
www.farco.it

**FARCO**  
GROUP

*Professionisti della Sicurezza*



# Insegnamo ad evitare tutti i pericoli.



Sintex è il partner ideale nella formazione ed addestramento del personale in tema di sicurezza e prevenzione. La struttura formativa Sin-

tex propone corsi pratici e teorici con docenti di primo piano in grado di garantire la professionalità necessaria alla formazione del personale incaricato di ricoprire i ruoli previsti dal D.Lgs. 626/94.



## I corsi di formazione sulla sicurezza


- Formazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
- Formazione e addestramento degli addetti alla squadra d'emergenza antincendio.
- Formazione e addestramento per l'incaricato del primo soccorso.
- Formazione specifica per conducenti di carrelli elevatori.
- Informazione sui rischi specifici suddivisi per comparti produttivi.



**Sintex**  
SERVIZI PER L'IMPRESA

*Crescere in totale sicurezza*

# LINEE DI SICUREZZA EDILMATIC ELS10 - ELS20



Perno di  
aggancio

Linea di Sicurezza  
Edilmatic ELS10

ATTESTATO DI  
CERTIFICAZIONE CE

PPE/AT n°596-04  
Prot. 1116/04

rilasciato da



ITALCERT

Organismo Notificato n°0426

- Colonne in Acciaio e Funi in fibra di peso ed ingombro contenuti
- Fissaggio delle Colonne con un solo Perno di aggancio
- Campate fino a 40mt con l'utilizzo di sole 5 Colonne
- Massima semplicità nella predisposizione dei Perna nei casseri (perni saldabili)

- Dispositivi di messa in tensione ed arresto delle funi già predisposti nelle colonne

Sono questi i punti di forza delle **Linee di Sicurezza Edilmatic**, i dispositivi di ancoraggio provvisori e portatili (secondo EN 795/A1 10/2000) per il collegamento di sistemi di protezione contro le cadute dall'alto, con linee d'ancoraggio flessibili orizzontali.

## EDILMATIC

**Sistemi di ancoraggio, di appoggio e di sollevamento per elementi prefabbricati. Accessori, fissaggi e minuterie metalliche.**



**EDILMATIC srl**

Via Gonzaga, 11 - 46020 Pegognaga (MN) Italia  
tel. +39-0376-558225 - fax +39-0376-558672  
info@edilmatic.it - [www.edilmatic.it](http://www.edilmatic.it)



**PERIODICO DI INFORMAZIONE TECNICA  
PER LA SICUREZZA NELL'IMPRESA**

Distribuzione gratuita  
Sped. in A.P. - 70% - Filiale di Brescia

**DIRETTORE RESPONSABILE:**  
Ing. Graziano Biondi

**REDAZIONE:**  
Ing. Francesco Agazzi  
Ing. PierGiuseppe Alessi  
Mimmo Allegra  
Ing. Francesca Ceretti  
Ing. Piergiulio Ferraro  
Gianluigi Chittò  
Sergio Danesi  
Ing. Stefano Lombardi  
Dr. Roberto Lorini  
Dr. Alessandro Pagani  
Dr.ssa Tania Fanelli  
Ing. Massimo Pagani  
Piervincenzo Savoldi  
Bruno Stefanini  
Dr. Roberto Zini

**EDITORE:**  
SINTEX srl  
Via Artigianato, 9 - Torbole Casaglia (Bs)  
tel. 030.2150381

**REALIZZAZIONE GRAFICA E IMPAGINAZIONE:**  
Intese Grafiche srl

**CONCESSIONARIA DELLA PUBBLICITÀ:**  
Emmedigi Pubblicità - Brescia

**STAMPA:**  
Intese Grafiche srl

Anno X - n: 29 Maggio 2006  
Autorizzazione Tribunale di Brescia - n° 26  
del 05-07-1996

**INDIRIZZO INTERNET:**  
www.farco.it

e-mail:  
sintex@farco.it - info@farco.it

Rivista interamente stampata su carta ecologica  
sbiancata senza cloro

# SOMMARIO

## Editoriale

Flessibili e...poi?

» 2

## Notizie in breve

Conclusi i lavori della commissione parlamentare  
Donne e tutela  
Mobbing  
Campi elettromagnetici  
Registro nazionale delle malattie professionali  
Cartelloni multilingue

» 4

## Speciale fiera

Il sistema di gestione della salute e sicurezza

» 6

## Prevenzione incendi

Nuova normativa antincendio per edifici  
destinati ad uffici

» 8

## Esplosioni

Rischio esplosioni in attività soggette  
ai controlli antincendio

» 11

## Rumore

Attività produttive e inquinamento acustico

» 13

## Dossier

RSSP: la formazione "Adeguata"

» 15

## Medicina del lavoro

Assunzione e somministrazione  
di alcol sul lavoro

» 19

## Organizzazione

Il Mobbing

» 21

## Energia

Conto energia  
Incentivi per la realizzazione  
di impianti fotovoltaici

» 23

## Privacy

Do il consenso!

» 26

## Ambiente

Approvazione definitiva del nuovo testo  
unico sull'ambiente

» 27

## Edilizia

Lavori in quota: l'accordo Stato-Regioni

» 28

## Appalti

Documento unico per la regolarità  
contributiva

» 29

## 494

Linee guida per la stesura di piani di sicurezza

» 30

# Flessibili ... e poi?

All'inizio del secolo scorso il quotidiano La Stampa portava sotto la testata il nobile motto "frangar non flectar". In qualche modo era l'emblema di una inflessibilità posta come valore di riferimento.

Spezzarsi anziché piegarsi significava essere forte e solido mentre piegarsi esprimeva un senso di debolezza e mollezza.

È significativo che ad esibire orgogliosamente questo motto fosse il più diffuso quotidiano di Torino, città emblema dell'industria italiana dove aveva sede la più grande casa automobilistica del Paese.

Quel motto stava lì perché il bisogno di rigidità era tipico della grande industria e della produzione di massa che non potevano tollerare l'instabilità e si fondavano su un sistema rigido di mansioni e di tempi che andavano rispettati alla lettera per garantire una produzione costante e regolare.

La regolarità del lavoro era così cruciale per la grande industria da essere propedeutica al rendimento del lavoro e quindi irrinunciabile.

Sul finire degli anni '70 emerge in Giappone un nuovo modello di organizzazione del lavoro che rivoluzionerà il mondo delle imprese fino ai giorni nostri.

In quel Paese orientale una grande casa automobilistica, la Toyota, si inventa un nuovo modo di porsi sul mercato: quello di "personalizzare" i modelli.

Quell'espedito, nato per stimolare il mercato interno dell'auto, fu applicato anche per invadere i mercati internazionali: abbandonare l'uniformità di modelli tipica della produzione di serie e adottare una produzione snella "just - in - time", cioè altamente flessibile.

Elasticizzare la produzione al mercato offrendo al consumatore più opzioni di scelta e quindi un prodotto più vicino ai suoi desideri, si è rivelata una formula vincente. L'idea è rivoluzionaria perché rompe un lungo trend di prodotti massificati il cui prototipo era stato il modello T di Ford, dove l'acquirente poteva scegliere il colore purché fosse nero.

Dagli stabilimenti giapponesi trapiantati in vari paesi uscivano compact-car molto competitive, grazie anche ad una flessibilità del lavoro che non generava instabilità e insicurezza, bensì autonomia, polivalenza e partecipazione.

La lezione giapponese fu esportata in tutto il mondo, in particolare negli Stati Uniti e in Europa è passata l'idea di un lavoratore più autonomo e più responsabile tanto che, almeno a parole, si è rovesciato il motto "non siete pagati per pensare" nel nuovo slogan "la qualità dipende da voi".

Come le vicende del mondo industriale si siano evolute negli ultimi anni è sotto gli occhi di tutti noi: globalizzazione, decentramento, outsourcing favoriti anche dalle nuove tecnologie.

L'impresa flessibile vuole un lavoro flessibile, le competenze e i mestieri si muovono di più e durano di meno. Anche negli atteggiamenti dei giovani troviamo una maggiore disponibilità al cambiamento, al provare più di una strada ad inizio carriera ed una ricerca più improntata a trovare il posto giusto per la propria realizzazione personale piuttosto che la ricerca del posto sicuro che duri per tutta la vita. Anche perché i giovani, più di altri, sono coscienti che qualche volta bisogna aver voglia di cantare lavorando e questo avviene solo quando il lavoro è interessante e gratificante.

La flessibilità, pur essendo indubbiamente una caratteristica indispensabile sia per le imprese che per i lavoratori, nasconde a volte l'insidia della precarietà. Abbiamo assistito negli ultimi anni in Italia ad un crescendo di "co.co.co." trasformati poi in contratti a progetto, apprendistati vari, tirocini formativi, lavori a chiamata e varie possibilità introdotte dalla legge 30.

Tutte forme interessanti ad inizio carriera che rischiano però, con il susseguirsi di perenni rinnovi, di trasformarsi in situazioni che restano precarie per tutta la vita.

Ieri i problemi derivanti dal lavoro erano: la fatica, l'oppressione, la monotonia; oggi i sociologi si trovano a studiare la discontinuità, l'instabilità, l'insicurezza. Pensate solo ai lavoratori che si vedono rifiutare un mutuo perché non hanno una busta paga tradizionale.

Intendiamoci, la flessibilità non è un valore, è una necessità e serve come la rigidità che non è un disvalore. Le imprese stesse che hanno bisogno di flessibilità hanno anche bisogno di stabilità e di fidelizzare i propri collaboratori per non farseli scappare.

Oggi le imprese devono sempre di più lavorare in rete, senza scorte e giusto in tempo, quindi il lavoratore deve essere disposto a cimentarsi con più attività ed essere capace di usare la testa.

Qui è il nocciolo di un possibile patto fra qualità del lavoro e partecipazione all'impresa ai suoi obiettivi, alle sue sfide e, perché no, ai suoi utili, creando una relazione fra imprenditori e lavoratori che vada dalla flessibilità alla stabilità.

**Voi pensate:  
i tempi sono cattivi, i tempi sono pesanti,  
i tempi sono difficili.  
Vivete bene e muterete i tempi.  
S. Ambrogio**





**CAFFERATI**  
COPERTURE E RIMOZIONI



Iscrizione Albo Nazionale Gestori Rifiuti

Sede Legale: via Artigianale, 2 - 25030 - Lograto (BS)

Sede Operativa: via Rudiana, 46 - 25030 - Lograto (BS)  
Tel. 030 9973440 - 030 9972428 - Fax 030 9787763

Cafferati coperture da più di 30 anni opera nel settore delle coperture ed impermeabilizzazioni.

Da sempre significa soluzioni e garanzia per qualsiasi intervento.

**I° Divisione**

Coperture industriali, agricole e commerciali in acciaio, alluminio rame aluzinc pannelli sandwich, coperture in MBP o miste. Coperture civili classiche tegole coppi. Pannelli sandwich similcoppo o similtegola. Tegole canadesi originali.

**II° Divisione**

Impermeabilizzazione tipiche ed atipiche di tetti, terrazze, balconi, fondazioni platee, giardini pensili, vasche, isolamenti termoacustici-geotessili.

**III° Divisione**

Rimozione di coperture in eternit. Iscrizione all'Albo Nazionale Gestore Rifiuti. Iscrizione Albo Bonificatori di Siti Contenenti Amianto.

**IV° Divisione**

Deumidificazione murature umide con metodo risolutivo barriera chimica che non contrasta la stabilità strutturale delle murature.

**V° Divisione**

Vendita: materiali impermeabilizzanti, isolamenti termici e acustici, coperture in metallo pannelli sandwich.

[www.cafferati.it](http://www.cafferati.it)

*Contro una  
piccola goccia*



*una Grande  
Tecnologia*



**CAFFERATI**

coperture  
Impermeabilizzazioni  
deumidificazioni

Giovane azienda del brescaino nata nel 1996 sulla spinta della direttiva macchine; si è affermata in questo settore specializzandosi nella costruzione di protezioni antinfortunistiche realizzate con telai in profili di alluminio di propria progettazione.



**A.S. Protezioni** - Stabilimento: Via Del Lavoro, 17/1  
25069 - Villa Carcina (BS)  
tel. 030 8900885 - fax 030 8907352  
[www.asprotezioni.it](http://www.asprotezioni.it) e-mail: [info@asprotezioni.it](mailto:info@asprotezioni.it)



**PROTEZIONI**  
ANTINFORTUNISTICHE  
PER MACCHINE OPERATRICI

- STRUTTURE PER MACCHINE NUOVE SPECIALI
- ADEGUAMENTO A NORMATIVA 626 MACCHINE IN USO
- CABINE INSONORIZZANTI
- PROTEZIONI STANDARD PER MACCHINE UTENSILI

### CONCLUSI I LAVORI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI INFORTUNI

Mercoledì 8 marzo 2006 la Commissione Parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro ha concluso i suoi lavori pubblicando la relazione conclusiva.

Nella relazione viene trattato con particolare riguardo il tema delle cosiddette "morti bianche". I primi temi affrontati, dopo una premessa generale sull'attività della commissione stessa e sulla documentazione acquisita, sono quelli definiti come *profili generali della sicurezza* ed analizzano i dati statistici, la prevenzione, la riabilitazione e la vigilanza.

A seguire gli altri argomenti ed approfondimenti quali lavoro minorile e sommerso, malattie professionali, il settore edile, il settore marittimo, portuale e della cantieristica, il settore agricolo e per concludere anche gli infortuni domestici.

Di prossima pubblicazione gli allegati che riporteranno le relazioni finali dei gruppi di lavoro della commissione.

### ATTUAZIONE DIRETTIVE EUROPEE: CAMPI ELETTROMAGNETICI

E' stata pubblicata la legge n. 29 dell'8 febbraio 2006 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005". La legge delega il Governo ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive europee comprese in 2 elenchi che si occupano di molte materie; tra i provvedimenti contenuti nella Legge Comunitaria 2005 c'è la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).

### MOBBING: TAR Lazio - Circolare INAIL 71/03

E' stata emessa l'attesa sentenza del TAR del Lazio sui ricorsi di Confindustria ed altri soggetti per l'annullamento di 2 provvedimenti avente ad oggetto i disturbi psichici da costrittività organizzativa sul lavoro, il relativo rischio e diagnosi di malattia professionale, nonché le modalità di trattamento delle relative patologie.

"Il mobbing non può essere considerato in via automatica come una malattia professionale e in quanto tale indennizzabile dall'INAIL, dovendo sempre essere provata l'esistenza della causa di lavoro". Con questa motivazione il Tar ha annullato la circolare Inail 71/2003 sulle patologie psichiche determinate da costrittività organizzativa sul lavoro, accogliendo il ricorso presentato tra gli altri da Confindustria, Confagricoltura e Abi.

Secondo l'Avvocatura dell'INAIL "la sentenza del Tar non sembra aver colto i punti fondamentali della circolare INAIL, travisandola e affermando tra l'altro che l'INAIL avrebbe trasformato queste malattie in malattie tabellate. La tutela delle malattie professionali causate da disfunzioni organizzative del lavoro costituisce attuazione di diritti costituzionalmente protetti indipendentemente da qualsiasi responsabilità del datore di lavoro. Il mobbing invece - che come è noto si manifesta con un ripetuto comportamento persecutorio - determina l'obbligo di risarcire il danno ingiustamente causato al lavoratore anche se quest'ultimo non abbia contratto alcuna malattia per effetto del mobbing".

### DONNE E TUTELA

L'associazione Europa Donna, in collaborazione con il ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha elaborato una pubblicazione sui diritti delle donne che lavorano colpite da un tumore al seno. Il libretto vuole informare sui diritti delle donne, ad esempio in caso di assenze dovute a cure o interventi, ed inoltre sensibilizzare i datori di lavoro. E' possibile scaricarlo dai siti [www.welfare.gov.it](http://www.welfare.gov.it) e [www.europadonna-italia.it](http://www.europadonna-italia.it), oppure richiederlo a [edforumitaliano@tiscali.it](mailto:edforumitaliano@tiscali.it).

## IL REGISTRO NAZIONALE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

Nasce, presso la Banca dati dell'INAIL, l'osservatorio nazionale delle malattie professionali, aperto a tutti i medici del lavoro, nel quale confluiranno tutte le informazioni concernenti le malattie professionali (art.139 del T.U.) e che raccoglierà quindi tutte le segnalazioni di malattie di elevata, limitata o possibile origine professionale.

Il Registro, previsto dall'art.10 del D.Lgs. n.38/2000, diventerà un utile strumento per tutti i professionisti che operano della sicurezza sui luoghi di lavoro, ma sarà utilizzabile anche per fini di prevenzione, vigilanza e ricerca perchè "permetterà di avere il "polso" delle dimensioni e caratteristiche del fenomeno tecnopatologico", dichiara l'Inail in un comunicato.

Questo strumento crescerà e si completerà grazie alle segnalazioni di tutti i medici che rileveranno nei pazienti malattie di origine professionale, in modo che sia possibile analizzare l'andamento delle patologie del lavoro ed aggiornare l'elenco e le tabelle delle malattie con presunta origine professionale con quelle malattie professionali che non vengono denunciate all'Inail, determinando in questo modo il fenomeno delle malattie perdute e sconosciute.

## CARTELLONE MULTILINGUE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI

Comunicare la sicurezza è un obbligo di legge; comunicare bene è fondamentale per un buon sistema di prevenzione dei rischi. In quest'ottica l'assessorato al Lavoro e alle Politiche per la Sicurezza sul Lavoro della Provincia di Bologna ha realizzato un cartellone multilingue allo scopo di migliorare la sicurezza sul lavoro all'interno dei cantieri edili del territorio.

Si tratta di un prodotto che semplifica la comprensione delle più frequenti situazioni di rischio all'interno di un cantiere e del comportamento corretto da adottare per la sicurezza dei lavoratori. Alle "vignette", che identificano i comportamenti corretti e quelli errati, sono associate brevi didascalie espresse nelle lingue più usate dai lavoratori extracomunitari sempre più presenti nel settore edile (italiano, francese, inglese, arabo, rumeno e albanese).

Ne diamo notizia perchè l'iniziativa è esemplificativa di un buon approccio alla sicurezza sul lavoro, soprattutto nell'edilizia che, all'interno del settore dell'industria, è da solo responsabile di circa il 30% del totale degli infortuni sul lavoro e, dato ancor più allarmante, di quasi il 50% degli infortuni mortali.



"Le persone Down sono come i girasoli, si girano sempre verso chi da loro più luce"

### Chi siamo:

Un'associazione di genitori che hanno in comune dei figli affetti da Sindrome di Down. Con oltre 120 famiglie associate, attualmente il centro ha in carico un centinaio di "pazienti", questo significa che fin dai primi giorni di vita ogni bambino viene seguito da un'équipe di operatori specializzati: neuropsichiatra infantile, fisiatra, psicologo, cardiocirurgo, pediatra, fisioterapista, logopedista, psicomotricista, pedagogista e musicoterapista.

## AIUTARCI E' SEMPLICE

### LA FINANZIARIA

La legge finanziaria per l'anno 2006 ( legge 266 del 23 dicembre 2005, art. 1 co. 337-340) ha introdotto la possibilità di destinare una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno del volontariato e delle organizzazioni di utilità sociale. I contribuenti potranno pertanto destinare tale importo al Centro Bresciano Down, che è una Onlus.

### COSTO ZERO

Questa scelta non comporta oneri per il contribuente: si tratta di destinare al Centro Bresciano Down una parte (il 5 per mille) delle imposte già dovute e, nella maggior parte dei casi già pagate. E' una scelta di libertà: il contribuente può indicare direttamente il codice fiscale dell'Associazione che intende sostenere, esercitando così un'importante responsabilità civile.

### COME SI FA?

Nel mod. 730-1bis o nel mod. Unico, firma nel primo riquadro dedicato alle Organizzazioni Non Lucrative (onlus)



riporta sotto la tua firma, il codice fiscale del Centro Bresciano Down **98096970177**

### CHI HA SOLO IL CUD?

I contribuenti tenuti a compilare il modello CUD 2006, potranno far valere la loro scelta, consegnando in banca o in posta (che provvederanno alla trasmissione gratuita all'Amministrazione Finanziaria) il modello integrativo CUD 2006 (consegnato dal datore di lavoro) compilato in busta chiusa.

# ExpoSicuramente

## Il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro

**La mostra convegno Expo Sicuramente**

**Convegni, workshop ed esercitazioni**

**La responsabilità sociale di impresa**

La Mostra Convegno organizzata dalla Fiera di Brescia nei giorni 4, 5 e 6 maggio presenta una novità assoluta nel modo, non solo di fare ed intendere la fiera ma, soprattutto, consente ai visitatori di organizzare il proprio percorso ed il proprio tempo partecipando direttamente alle iniziative della cultura della sicurezza presentate.

Come tutte le Fiere e manifestazioni ci sono i convegni ufficiali ma la vera novità di EXPOSicuramente è rappresentata dalla cultura: ovvero la possibilità partecipare alla presentazione di corsi, metodi, prove pratiche ed esercitazioni sui diversi aspetti della sicurezza sul lavoro.

Sfogliando il calendario delle iniziative, nel sito [www.exposituramento.it](http://www.exposituramento.it), alla voce agenda corsi e convegni, si ha una panoramica completa dell'ampia offerta sviluppata nell'arco dei due giorni.

Si tratta di iniziative, alcune singole e specifiche, altre che vengono ripetute periodicamente nelle diverse ore della giornata.

Una organizzazione semplice ma complessa che non vuole lasciare il visitatore al caso ed al girovagare senza meta.

Per sommi capi i workshop di Exposituramento riguardano tutti i settori della sicurezza e si possono raggruppare nei seguenti temi:

- proposte, metodi e indicazioni per i R.S.P.P. nel

quadro dell'Accordo Stato Regioni;

- la sicurezza negli aeroporti e le azioni collegate al personale di terra ed aeromobili;
- il settore forestale, del verde urbano e della gestione dei parchi e nell'agricoltura;
- formazione formatori ;
- ergonomia, come misurarla e come applicarla;
- movimentazione manuale dei carichi;
- sicurezza nei cantieri, ponteggi, cadute dall'alto, protezioni ed equipaggiamenti;
- progetti di gestione di sicurezza nella scuola;
- le organizzazioni dei lavoratori per la sicurezza con interventi mirati di CGIL, CISL e UIL.

Una nuova sezione sarà dedicata al libro sulla sicurezza dove importanti autori avranno la possibilità di presentare i propri volumi e discuterne con i partecipanti. Vi saranno inoltre alcune importanti workshop su come si realizza una campagna sulla sicurezza. Presenteranno e illustreranno tali campagne la Provincia di Brescia ed il Comitato Paritetico Territoriale dell'Edilizia di Teramo che, assieme alla provincia di Teramo ha avviato una efficace campagna di comunicazione. Nell'area cinema, oltre a filmati d'epoca e d'attualità, realizzati da note aziende ed associazioni, vi sarà la presenza di "Cinecittà" di Roma che presenterà un recente filmato in cartoon appositamente realizzato per Exposituramento.

Tra i convegni e le conferenze si segnalano quello organizzato dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Brescia, dall'ANMIL, dal Comitato Paritetico Territoriale di Brescia ed un convegno nazionale dell'Associazione Ambiente e Lavoro.

Sempre nei giorni della Fiera si svolgerà l'Assemblea generale degli iscritti all'Aifos, Associazione Italiana Formatori della Sicurezza.

Non mancheranno prove pratiche ed esercitazioni nonché alcune simulazioni di intervento realizzate dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia e dalla Croce Rossa Italiana.

Il visitatore che si iscrive ai corsi alla fine "porta a casa qualcosa". Saranno flash semplici ma precisi e meticolosi e non generalistici.


Tra i workshop innovativi vi sarà un momento riservato alla responsabilità sociale dell'impresa "RCS".

Il valore di un'impresa, da sempre legato alla qualità dei propri prodotti/servizi, sta lentamente acquisendo

una nuova dimensione nelle valutazioni del mercato, un "valore aggiunto": la Responsabilità sociale.

Parlare di Responsabilità sociale e di etica dell'impresa, come dice Roberto Zini, presidente di Farco group che ha organizzato l'evento, implica pensare che sia possibile un approccio volontario all'essere azienda che va oltre il rispetto delle legislazioni vigenti, integrando nelle proprie strategie le problematiche sociali ed ambientali, la sicurezza e la qualità del lavoro. In questa ottica si stanno muovendo molte aziende italiane che hanno implementato strumenti concreti che permettono il controllo dell'impatto sulla società dei propri processi aziendali.

Trattare questo tema nell'ambito della cultura della sicurezza sul lavoro rappresenta un passo in avanti nel mondo della sicurezza in quanto apre nuovi scenari che vanno oltre all'applicazione della norma considerando il fattore umano al centro di una nuova cultura della sicurezza del lavoro.



## EXPO SICURAMENTE 2006 DAL 4 AL 6 MAGGIO 2006

Brixia Expo, Fiera di Brescia, nell'ambito del Workers Memorial Day, giornata mondiale della sicurezza sul lavoro promossa dall'OIL, Organizzazione Internazionale del Lavoro, dal 4 al 5 maggio 2006 promuove la prima edizione di "Expo Sicuramente" quale punto di incontro per gli operatori del mondo della sicurezza sul lavoro e le imprese che necessitano di servizi e supporti per tutelarla in piena coscienza e coerenza con la moderna politica di gestione dell'impiego e dell'ambiente di lavoro.



**ORGANIZZATORE**  
Brixia Expo Fiera di Brescia  
Divisione di S.p.A. Immobiliare Fiera  
Via Caprera 5, 25125 Brescia, Italia  
Tel. +39 030.3463.484 - Fax +39 030.3463.480  
[www.exposicuramente.it](http://www.exposicuramente.it) - [info@exposicuramente.it](mailto:info@exposicuramente.it)



# Nuova normativa antincendio per edifici destinati ad uffici

## La nuova normativa sugli uffici

## La classificazione degli uffici

## Le dotazioni antincendio

Sulla G.U. n. 51 del 2 marzo 2006 è stato pubblicato il decreto 22 febbraio 2006 del Ministero dell'Interno "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici".

Tale decreto riguarda in particolare edifici e/o locali destinati ad uffici con oltre 25 persone presenti, ad esclusione degli uffici di controllo e gestione diretta annessi o inseriti in reparti di lavorazione e/o deposito di attività industriali e/o artigianali.

Le norme contenute nel decreto si applicano sia per uffici di nuova costruzione che per quelli esistenti (soggetti ai controlli di prevenzione incendi), nonché per gli interventi che comportino modifiche sostanziali.

Per modifiche sostanziali, secondo la definizione riportata all'art. 3 (L, comma 1, lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, si intendono "gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica)."

Gli uffici esistenti soggetti ai controlli di prevenzione incendi devono essere adeguati entro cinque anni dall'entrata in vigore del decreto, con l'esclusione dei seguenti casi (per uffici soggetti al controllo dei Vigili del fuoco):

- attività in possesso in certificato di prevenzione incendi;
- siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Di seguito vengono analizzati in particolare gli aspetti riguardanti i presidi antincendio da adottare a seconda della tipologia di ufficio considerata.

## CLASSIFICAZIONE

Gli uffici vengono suddivisi nelle seguenti tipologie:

- tipo 1: da 26 a 100 presenze;
- tipo 2: da 101 a 300 presenze;
- tipo 3: da 301 a 500 presenze;
- tipo 4: da 501 a 1000 presenze;
- tipo 5: con oltre 1000 presenze.

In particolare le disposizioni contenute nel decreto sono differenziate secondo un'analisi che prevede diversi livelli di applicazione, a seconda che si tratti di:

- uffici di nuova costruzione con oltre cinquecento presenze;
- uffici di nuova costruzione fino a cinquecento presenze;
- uffici esistenti soggetti al controllo di prevenzione incendi.

## PROTEZIONE ATTIVA

La normativa stabilisce con precisione i sistemi di protezione attiva da adottare all'interno degli uffici, considerando le seguenti tipologie di presidi antincendio:

- estintori;
- impianti di estinzione incendi (reti idranti/naspi e impianto di spegnimento automatico);
- impianti di rivelazione, segnalazione e allarme.

## ESTINTORI

Il numero e la capacità degli estintori portatili devono essere determinati secondo quanto indicato al punto 5.2 del D.M. 10 marzo 1998, attribuendo una tipologia di rischio differente a seconda di come l'ufficio è classificato, come riportato nelle tabelle seguenti.

Tipologia rischio	Uffici di nuova costruzione n. presenze > 500	Uffici di nuova costruzione n. presenze < 500			Uffici esistenti soggetti ai controlli di prevenzione incendi.
		Tipo1	Tipo 2	Tipo 3	
	Elevato	Basso	Basso	Medio	Elevato

TABELLA 1

Tipo di estintore	Superficie protetta da un estintore		
	Rischio basso	Rischio medio	Rischio elevato
13A 89BC	100 m <sup>2</sup>	--	--
21A 113BC	150 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	--
34A 144BC	200 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>
55A 233BC	250 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>

(\*) Il numero e la capacità estinguente degli estintori portatili devono rispondere inoltre ai seguenti criteri:

- il numero dei piani (non meno di un estintore a piano);
- la superficie in pianta;
- lo specifico pericolo di incendio (classe di incendio);
- la distanza che una persona deve percorrere per utilizzare un estintore (non superiore a 30 m).

TABELLA 2

## RETI IDRANTI/NASPI

Deve essere prevista apposita rete naspi/idranti, secondo quanto indicato nella norma UNI 10779, attribuendo un livello di rischio differente a seconda di come l'ufficio è classificato, come riportato nella tabella 3.

Livello di rischio	Uffici di nuova costruzione n. presenze > 500	Uffici di nuova costruzione n. presenze < 500			Uffici esistenti soggetti ai controlli di prevenzione incendi.
		Tipo1	Tipo 2	Tipo 3	
	Livello 3 (con protezione esterna per uffici di tipo 5)	--	Livello 1	Livello 2	Livello 3 (restano tuttavia validi gli impianti idrici antincendio già installati a norma UNI 10779, con livello di rischio 2)

TABELLA 3 \* per la definizione dei livelli si faccia riferimento alla tabella 4

## IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Negli uffici di nuova costruzione con oltre cinquecento presenze, nonché negli in quelli esistenti soggetti ai controlli di prevenzione incendi, deve essere installato un impianto di spegnimento automatico a protezione di ambienti con carico d'incendio superiore a 50 kg/m<sup>2</sup>, oltre che per depositi di materiali combustibili con superficie superiore a 50 m<sup>2</sup> e carico d'incendio superiore a 60 kg/m<sup>2</sup>.

## IMPIANTI DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME

Negli uffici di nuova costruzione (con esclusione di quelli di tipo 1 con numero di presenze inferiore a cinquecento) deve essere prevista l'installazione in tutte le aree di:

- segnalatori di allarme antincendio del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti e ubicati, in ogni caso, in prossimità delle uscite;
- impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi.

Per quanto riguarda gli uffici esistenti soggetti ai controlli di prevenzione incendi, è richiesta esclusivamente la presenza dei segnalatori di allarme del tipo a pulsante manuale.

## SISTEMA DI ALLARME

Tutti gli uffici (con esclusione di quelli di tipo 1 con numero di presenze inferiore a cinquecento) devono essere dotati di un sistema di allarme con dispositivi ottici ed acustici in grado di segnalare il pericolo a tutti gli occupanti dell'edificio o delle parti di esso coinvolte nell'incendio.

## ALTRI ASPETTI

All'interno del decreto vengono inoltre considerati aspetti altrettanto importanti, riguardanti sia sistemi di protezione passiva (compartimentazione, distanze di sicurezza, aerazione...) che la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro (uscite di sicurezza, organizzazione e gestione della sicurezza antincendio...). In particolare all'interno del decreto vengono riportate specifiche disposizioni in merito a:

- ubicazione;
- separazioni – comunicazioni;
- caratteristiche costruttive (resistenza al fuoco, reazione al fuoco, compartimentazione);
- misure per l'evacuazione in caso di emergenza;
- aerazione;
- attività accessorie;
- servizi tecnologici;
- segnaletica di sicurezza;
- organizzazione e gestione della sicurezza antincendio.

Classificazione livello di rischio a norma UNI 10779	
<b>Livello di rischio 1</b>	Aree nelle quali la quantità e/o la combustibilità dei materiali presenti sono basse e che presentano comunque basso rischio di incendio in termini di probabilità d'innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo dell'incendio da parte delle squadre di emergenza. Rientrano in tale classe tutte le attività di lavorazione di materiali prevalentemente incombustibili ed alcune delle attività di tipo residenziale, di ufficio, ecc., a basso carico d'incendio.
<b>Livello di rischio 2</b>	Aree nelle quali c'è una presenza non trascurabile di materiali combustibili e che presentano un moderato rischio di incendio in termini di probabilità d'innesco, velocità di propagazione di un incendio e possibilità di controllo dell'incendio stesso da parte delle squadre di emergenza. Rientrano in tale classe tutte le attività di lavorazione in genere che non presentano accumuli particolari di merci combustibili e nelle quali sia trascurabile la presenza di sostanze infiammabili.
<b>Livello di rischio 3</b>	Sono le aree nelle quali c'è una notevole presenza di materiali combustibili e che presentano un alto rischio di incendio in termini di probabilità d'innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo dell'incendio da parte delle squadre di emergenza. Rientrano in questa categoria le aree adibite a magazzino intensivo come definito dalla UNI 9489, le aree dove sono presenti materie plastiche espanse, liquidi infiammabili, le aree dove si lavorano o depositano merci ad alto rischio d'incendio quali cascami, prodotti vernicianti, prodotti elastomerici, ecc.

TABELLA 4

## IMPORTANTI NOVITÀ SUL SUPERAMENTO DEL NULLA OSTA PROVVISORIO - N.O.P.

Sulla G.U. n. 26 del 1 febbraio 2006 è stato pubblicato il decreto 29 dicembre 2005 del Ministero dell'Interno "Direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37".

Il decreto ha lo scopo di porre fine alla situazione di incertezza dovuta alle attività, soggette al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, in possesso di Nulla Osta Provvisorio in corso di validità e per le quali non siano già state emanate altre direttive.

In particolare i titolari di tali attività sono tenuti a presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio domanda di parere di conformità sui progetti e domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Previa acquisizione del parere di conformità sul progetto, le domande di sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi devono essere presentate entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto. Decorso tale termine, i nulla osta rilasciati dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco decadono e la prosecuzione dell'esercizio delle attività, ai fini antincendio, è consentita solo se gli interessati abbiano ottenuto, entro il termine stabilito, il certificato di prevenzione incendi, ovvero abbiano provveduto alla

dichiarazione di inizio attività ai soli fini antincendio, così come indicato all'art. 3 del D.P.R 12 gennaio 1998, n. 37, che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.

Il decreto riporta nell'allegato A specifiche indicazioni concernenti l'applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi alle autorimesse ed agli impianti per la produzione di calore alimentati a gas in possesso di nulla osta provvisorio in corso di validità.

Il decreto entra in vigore il prossimo 1 giugno 2006.



# Rischio esplosioni in attività soggette ai controlli antincendio

## I documenti per gli organi di controllo

### La direttiva ATEX per i nuovi impianti

### Attività non soggette a controlli antincendio

Sulla Gazzetta Ufficiale N. 32 dell' 8 Febbraio 2006, è stato pubblicato il decreto del ministero dell'inter-no 27 gennaio 2006 sui "Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio".

Il decreto in questione espone le caratteristiche che devono possedere gli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in locali con atmosfera potenzialmente esplosiva, dove l'attività che vi si svolge è soggetta ai controlli antincendio: il decreto specifica in particolare quale deve essere la documentazione tecnica che deve essere fornita dal datore di lavoro ai soggetti che effettuano i controlli. Si riporta il testo dell'articolo 1 del suddetto decreto.

#### Art. 1.

1. Ai fini dell'espletamento dei controlli di prevenzione incendi, nelle attività con rischio derivante da atmosfere potenzialmente esplosive, deve essere fornita da parte del datore di lavoro la documentazione tecnica di seguito specificata.

2. La documentazione, di cui al comma 1, viene acquisita agli atti del Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio e deve attestare l'idoneità dei prodotti di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, per lo specifico uso nel luogo di utilizzo e/o di lavoro, in conformità anche del gruppo e della categoria del prodotto nonché di tutte le indicazioni fornite dal fabbricante e necessarie per il funzionamento sicuro degli stessi, conformemente alla destinazione.

In sintesi viene detto che la documentazione deve essere acquisita agli atti del Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio e deve attestare l'idoneità dei seguenti prodotti :

- apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
- dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione destinati ad essere utilizzati al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive, necessari o utili per un sicuro funzionamento degli apparecchi e dei sistemi di protezione, al fine di evitare rischi di esplosione;
- veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

La documentazione deve indicare per ogni prodotto, lo specifico uso nel luogo di utilizzo e/o di lavoro, in conformità anche al gruppo e alla categoria del prodotto stesso, nonché a tutte le indicazioni fornite dal fabbricante e necessarie per il funzionamento sicuro dei prodotti, conformemente alla destinazione.

Da quanto appena detto si

evince che per l'acquisto di apparecchi o componenti di impianto da utilizzare in atmosfera potenzialmente esplosiva ci si deve inderogabilmente riferire alla DIRETTIVA ATEX 94/9/CE. Ma cos'è la DIRETTIVA ATEX 94/9/CE ?

La direttiva ATEX 94/9/CE del 23 marzo 1989 è stata recepita dall'ordinamento italiano con il DPR n. 126 del 23/03/1998, e deve essere rispettata a partire dal 1° Luglio 2003 (dal 1° luglio 2003 è vietato commercializzare e/o mettere in funzione nuove macchine destinate ad ambiente potenzialmente esplosivi senza certificazione ATEX).



Tale direttiva si applica (articolo 1):

1. agli apparecchi ed ai sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in **atmosfera potenzialmente esplosiva**;
2. rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento anche i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione destinati ad essere utilizzati al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive, necessari o utili per un sicuro funzionamento degli apparecchi e dei sistemi di protezione, al fine di evitare rischi di esplosione.

Si sottolinea il fatto che se un apparecchio contenente atmosfera potenzialmente esplosiva, a causa della sua costruzione, del suo funzionamento, ecc., è suscettibile di creare un'atmosfera potenzialmente esplosiva che lo circonda totalmente o in parte, tale apparecchio si trova di fatto in atmosfera esplosiva ed è quindi soggetto alla direttiva (esempio : depolveratori, trasporti pneumatici, aspiratori mobili per pulizia reparti, pompe, valvole ecc.).

A questo punto riportiamo un elenco, non esaustivo, dei documenti e certificati da richiedere all'atto dell'acquisto di apparecchi o componenti di impianto :

- dichiarazione di conformità Atex di apparecchi e componenti ( elettrici e non ) per Cat 3 (Zona 2/22);
- dichiarazione di conformità Atex di apparecchi e componenti ( non elettrici ) per Cat 2 (Zona 1/21):
- deve evidenziarsi il numero di deposito del fascicolo tecnico;
- certificato di esame CE del tipo per apparecchi e componenti ( elettrici ) per Cat 2 (Zona 1/21);
- certificato di esame CE del tipo per apparecchi e componenti ( elettrici e non ) per Cat 1 (Zona 0/20);
- certificato di esame CE del tipo per i sistemi di sicurezza; deve essere relativo al sistema (es. sensore +centrale+valvola), non solo ai singoli componenti.

Acquisto nuovi impianti ( elettrici e non ) : gli impianti non ricadono sotto la direttiva ATEX 94/9/CE, ma la conformità ATEX globale deve essere attestata tramite l'analisi del rischio condotta secondo lo schema della direttiva 1999/92. In questo caso, in aggiunta a quanto già riportato per gli apparecchi, deve essere richiesta contrattualmente l'attestazione di conformità dell'impianto : dichiarazione di conformità Atex dell'impianto complessivo (rilasciata dal capofila dei fornitori o dall'installatore ).

E se l'attività non ricade in quelle soggette ai controlli antincendio per l'acquisto di apparecchi, componenti

di impianto, impianti da utilizzare in atmosfera potenzialmente esplosiva nulla cambia, in quanto in tali attività si applica comunque il D. Lgs. 12 giugno 2003, n. 233 che richiama il DPR n. 126 del 23/03/1998. Si ricorda che nel campo di applicazione del D. Lgs. 12 giugno 2003 rientrano tutti i luoghi di lavoro in cui può essere presente un'atmosfera esplosiva intendendosi per tale *"una miscelanza di aria e sostanze infiammabili, quali gas, vapori, nebbie o polveri, in cui, a seguito di un'accensione anche fortuita, si verifica la propagazione della combustione"*

A titolo di esempio, assolutamente non esaustivo, riportiamo l'elenco di alcune aree situazioni e lavorazioni potenzialmente a rischio di esplosione, spesso presenti negli stabilimenti industriali:

- impianti di lavorazione del petrolio;
- impianti chimici vari (produzione di detersivi, bevande, materie plastiche, additivi chimici etc.);
- impianti di produzione di energia termoelettrica e di cogenerazione;
- impianti di distribuzione e combustione dei gas; locali in cui siano ubicate centrali termiche alimentate a gas anche utilizzate nel ciclo produttivo;
- impianti di stoccaggio di gas, combustibili, solventi;
- aree di stoccaggio e/o di travaso e miscelazione di prodotti infiammabili (diluenti, solventi, benzine, resine, vernici, etc.);
- lavorazioni di saldatura, taglio ossiacetilenico, smerigliatura, sabbiatura, verniciatura;
- lavorazioni a fuoco in aree classificate (serbatoi, sentine, cabinati di centrali termoelettriche, raffinerie, locali batterie);
- aree di ricarica delle batterie di alimentazione dei carrelli elevatori;
- processi produttivi che generano polveri potenzialmente esplosive (ad esempio quelle derivanti da lavorazione di legno, di alcuni metalli, di materie plastiche, di carta, di cuoio e pelle, di farine vegetali e/o animali etc.);
- aree di lavorazione di cereali e legumi;
- aree in cui avvenga la fermentazione di composti organici.

Ricordiamo, infine, che il decreto in argomento non interessa solo grandi realtà industriali ma anche attività classificabili come PMI (officine meccaniche, industrie che lavorano pelle o cuoio, mulini, carpenterie) o, addirittura, come attività artigiane ( falegnamerie, panifici, carrozzerie ecc.).

# Attività produttive e inquinamento acustico

## Rispetto dei limiti e insonorizzazioni

### La previsione di impatto acustico

### L'emissione sonora

### I sistemi di insonorizzazione

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge quadro sull'inquinamento acustico 447/1995, le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive e dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive, devono essere corredate da una documentazione di previsione di impatto acustico. Per "Previsione di Impatto Acustico" si intende la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere e delle attività. In sostanza, si deve valutare se e quanto un'attività, un impianto o un'opera, influirà sul rumore ambientale nell'area specifica di ubicazione, facendo riferimento ai limiti prescritti dalla normativa vigente. L'indagine tecnica deve essere svolta da un "tecnico competente", riconosciuto dalla regione ai sensi della citata legge.

Indipendentemente dalla richiesta di verifica previsionale, l'impresa è comunque soggetta al rispetto dei valori limite entro il termine di sei mesi dall'approvazione, da parte delle Amministrazioni Comunali, del Piano di Classificazione Acustica del territorio, altresì detto "zonizzazione acustica". Se i livelli sonori prodotti dall'attività superano i limiti acustici le imprese sono obbligate, entro un uguale periodo di tempo, a presentare al comune interessato un piano di risana-

mento acustico. L'obbligo di rispettare i limiti vige su tutto il territorio, in particolare in quei luoghi dove insistono i cosiddetti "recettori sensibili", ossia le persone o le comunità che occupano edifici o spazi per qualsiasi attività (abitazioni, scuole, case di riposo, parchi pubblici, etc.).

La previsione di impatto acustico va eseguita esaminando non solo la zona di ubicazione dell'insediamento produttivo ma anche le aree adiacenti (soprattutto se vi sono edifici residenziali) che potrebbero avere assegnata una classificazione acustica inferiore, ossia con



valori limite più restrittivi. Non deve essere considerato unicamente il rumore prodotto dalle attrezzature di lavoro e dai macchinari utilizzati per il ciclo di produzione, collocati all'interno dei reparti lavorativi; è necessario tener conto anche dell'emissione sonora derivante dall'esercizio degli impianti tecnologici eventualmente installati all'esterno del fabbricato produttivo, anche se gli stessi sono attivi per periodi parziali di tempo nell'arco del giorno



(ad esempio: compressori d'aria, impianti di aspirazione e filtrazione, torri di raffreddamento, impianti di condizionamento, ventilatori, etc.). Il problema maggiore è rappresentato proprio da queste installazioni, sia per la particolare caratterizzazione acustica di gran parte di esse (rumore stazionario con presenza di componenti tonali), sia perchè spesso non vi è alcun ostacolo alla propagazione per via aerea (assenza di schermi, barriere, cabine, etc.).

Quindi, prima di definire il lay-out interno al reparto di lavoro e, soprattutto, prima di installare apparati e impianti all'esterno del fabbricato produttivo, è indispensabile valutare i livelli di emissione sonora specifici (sulla base dei dati dichiarati dai costruttori)

e la loro collocazione rispetto ai recettori posti sulle direttrici di propagazione sonora. In questa fase è consigliabile prevedere la realizzazione di sistemi di insonorizzazione. Di seguito elenchiamo quelli più frequentemente adottati.

Rivestimenti fonoassorbenti: elementi fonoassorbenti disposti o affissi alle pareti ed ai soffitti per eliminare parte dell'energia sonora prodotta dalle attrezzature di lavoro, riflessa o riverberata dalle strutture murarie.

Cabine e schermature isolanti: strutture per la segregazione di macchine, attrezzature e impianti, costituite solitamente da pannelli aventi proprietà fonoisolanti e fonoassorbenti, per la riduzione dell'emissione sonora che si propaga nell'ambiente lavorativo o nell'ambiente esterno.

Silenziatori: apparati costituiti in genere da un involucro metallico contenente labirinti e cavità risonanti per attenuare il rumore generato dai flussi gassosi all'interno e all'uscita di condotti e camini.

Barriere acustiche: dispositivi per ridurre la propagazione del rumore derivante dall'esercizio e/o dal funzionamento degli impianti tecnologici e di servizio installati all'esterno dei fabbricati, normalmente interposti sul percorso di propagazione sonora per via aerea, tra la sorgente ed il recettore.

Porte e portoni isolanti: serramenti realizzati in laminati plastici o lastre metalliche coibentate con materiali fonoisolanti per limitare la trasmissione del rumore nell'ambiente esterno.

# RSPP: LA FORMAZIONE “ADEGUATA”

È giunto finalmente a termine il lungo ed intricato iter che ha permesso all'Italia di definire con precisione i requisiti minimi e la formazione necessaria per ricoprire la carica di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

## UN PO' DI STORIA

La storia inizia nel 1994 con il recepimento della direttiva europea 89/391/CEE del 12 giugno 1989 che ha permesso allo stato italiano di dotarsi di una moderna ed efficace legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: la seiduesei.

E nella 626 veniva definita la figura del RSPP, anche se ci si limitava a dire che:

*Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.*  
D.Lgs 626/94, art. 8, comma 2

L'articolo, ma soprattutto l'indeterminatezza e la genericità dei termini *attitudini e capacità adeguate*, viene però bocciato dalla sentenza della Corte di giustizia delle comunità europee, Quinta Sezione, del 15 novembre 2001 e l'Italia si ritrova nell'obbligo di ridefinire le attitudini e capacità dell'RSPP.

Un anno e mezzo dopo la sentenza è stato così promulgato il D.Lgs. 195/03, che avrebbe voluto di fatto porre fine alla questione, introducendo quell'articolo 8-bis al D.Lgs. 626/94 che recita:

*Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.*

[...]

D.Lgs 626/94, art. 8-bis, comma 2

Il termine *adeguato* torna però in tutta la sua incertezza

nel punto in cui si parla di corsi di formazione. Proprio per questo il legislatore ha aggiunto, sempre allo stesso comma, una specifica:

[...]

*In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi.*

D.Lgs 626/94, art. 8-bis, comma 2

La palla è quindi passata alla conferenza tra Stato e Regioni che si è trovata a dover dare concretezza al termine *adeguata*.

Così, dopo confronti, incontri e scontri, dopo continui annunci e rinvii, a distanza di quasi 2 anni dal D.Lgs. 195/03, a distanza di 11 anni dal D.Lgs. 626/94 e a più di 16 anni dalla direttiva europea sulla sicurezza, *dulcis in fundo*, è stato emanato il Provvedimento del 26 gennaio 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14-2-2006 che definisce i contenuti della formazione necessaria per ricoprire l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in Azienda.

## L'ACCORDO STATO-REGIONI

Il testo dell'accordo si apre con una premessa esplicativa sui metodi e gli indirizzi adottati in sede di Conferenza Stato-Regioni per la definizione dei percorsi formativi.

Si apprende dunque che l' accordo ha tenuto conto:

- 1) del contesto di riferimento, che è caratterizzato da elevatissimo numero di persone da formare, forte diversificazione, in riferimento alla tipologia dei settori di attività economiche interessati, forte diversificazione in tema di tipologia dei rischi;
- 2) della particolare preparazione richiesta, che ad oggi, pur in mancanza di indicazioni specifiche, fa comunque registrare la maturazione di significative e consolidate esperienze, che rendono necessario prevedere modalità di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti in contesto lavorativo, nell'esercizio delle funzioni, al fine di valorizzare il bagaglio di conoscenza già acquisito.

In considerazione di quanto precisato, si sono individuate due tipologie di destinatari dei percorsi

SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE CAPACITÀ E DEI REQUISITI PROFESSIONALI FORMATIVI DEGLI ASPP E DEGLI RSPP			
Titolo di Studio	CORSI DI FORMAZIONE DA SEGUIRE		
Inferiore al diploma di scuola media superiore	<p><b>Modulo A: h. 28</b>  <b>Formazione di base</b>                      (per ASPP ed RSPP)  <b>Obiettivi generali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Acquisire elementi di conoscenza relativi alla normativa generale e specifica in tema di igiene e sicurezza del lavoro, sui criteri e strumenti per la ricerca delle leggi e norme tecniche riferite a problemi specifici.</li> <li>▶ Acquisire elementi di conoscenza relativi ai vari soggetti del sistema di prevenzione aziendale, ai loro compiti, alle loro responsabilità e alle funzioni svolte dai vari Enti preposti alla tutela della salute dei lavoratori.</li> <li>▶ Acquisire elementi di conoscenza in particolar modo per gli aspetti normativi, relativi ai rischi e ai danni da lavoro, alle misure di prevenzione per eliminarli o ridurli, ai criteri metodologici per la valutazione dei rischi, alla gestione delle emergenze.</li> <li>▶ Acquisire elementi di conoscenza relativi alle modalità con cui organizzare e gestire un Sistema di Prevenzione aziendale.</li> </ul>	<p><b>Modulo B: h. 12-68 a seconda del macrosettore di appartenenza</b>  <b>Formazione tecnica specifica per settore produttivo</b>                      (per ASPP ed RSPP)  <b>Obiettivi generali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Acquisire conoscenze relative ai fattori di rischio e alle misure di prevenzione e protezione presenti negli specifici comparti.</li> <li>▶ Acquisire capacità di analisi per individuare i pericoli e quantificare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto.</li> <li>▶ Contribuire alla individuazione di adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio.</li> <li>▶ Contribuire ad individuare per le diverse lavorazioni del comparto i DPI idonei.</li> <li>▶ Contribuire ad individuare i fattori di rischio per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria.</li> </ul>	<p><b>Modulo C: h. 24</b>  <b>Formazione Gestionale - Relazionale</b>                      (per RSPP)  <b>Obiettivi generali:</b></p> <p>Questo modulo specifico per RSPP integra il percorso formativo al fine di sviluppare le capacità gestionali e relazionali e di fare acquisire elementi di conoscenza su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ sistemi di gestione della sicurezza</li> <li>▶ organizzazione tecnico-amministrativa della prevenzione</li> <li>▶ dinamiche delle relazioni e della comunicazione</li> <li>▶ fattori di rischio psico-sociali ed ergonomici</li> <li>▶ progettazione e gestione dei processi formativi aziendali</li> </ul>
	<b>Aggiornamento nel quinquennio</b>		
	<b>Per ASPP</b>	<b>Per RSPP</b>	
	28 ore per tutti i macrosettori di attività Ateco.	60 ore per i responsabili dei macrosettori di attività Ateco nn. 3-4-5-7 (prospetti del modulo B).	40 ore per i responsabili dei macrosettori di attività Ateco nn. 1-2-6-8-9 (prospetti del modulo B).

tabella 1

formativi a seconda che il soggetto abbia o meno già esercitato la professione di RSPP e ASPP. Sono state conseguentemente considerate due tipologie di percorsi: per chi non ha mai esercitato la professione di RSPP e ASPP i corsi di formazione devono essere sviluppati interamente mentre è previsto l'esonero dalla frequenza di alcuni moduli del percorso formativo per chi ha già svolto tali funzioni (Tabella 3).

### I REQUISITI DEI CORSI

I corsi di formazione, articolati nei tre moduli A, B, e C (vedi tabella 1), dovranno rispondere a precisi requisiti di qualità tra cui:

- impiego di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- numero dei partecipanti per ogni corso non superiore a 30 unità;
- tenuta del registro di presenza dei "formandi" e assenze ammesse solo per un massimo di 10% del monte orario complessivo.

Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento si concorda nel privilegiare le metodologie "attive", che comportano la centralità del discente nel percorso di apprendimento.

Sarà necessario dunque garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, lavori di gruppo, favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, simulazioni, risoluzione di problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione.

La valutazione sarà inoltre vincolante per avere la possibilità di accedere ai moduli successivi e formare così il curriculum formativo di RSPP e ASPP che dovrà inoltre essere incrementato dopo cinque anni con l'aggiornamento obbligatorio; l'aggiornamento dovrà riguardare il settore produttivo di riferimento, le novità normative nel frattempo eventualmente intervenute in materia, le innovazioni nel campo delle misure di prevenzione.

N.	Attività	Ateco	Ore corso Modulo B
1	Agricoltura	A	36
2	Pesca	B	36
3	Estrazione minerali	CA	60
	Altre industrie estrattive	CB	
	Costruzioni	F	
4	Industrie Alimentari	DA	48
	Tessili, Abbigliamento	DB	
	Conciarie, Cuoio	DC	
	Legno	DD	
	Carta, editoria, stampa	DE	
	Minerali non metalliferi e produzione	DI	
	Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo	DJ	
	Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici	DK	
	Fabbricazione macchine apparecchi elettrici, elettronici	DL	
	Autoveicoli	DM	
	Mobili - Altre Industrie Manifatturiere	DN	
	Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua	E	
	Smaltimento rifiuti	O	
5	Raffinerie, trattamento combustibili nucleari	DF	68
	Industria chimica, fibre	DG	
	Gomma, Plastica	DH	
6	Commercio ingrosso e dettaglio	G	24
	Attività Artigianali		
	Trasporti, Magazzinaggi, Comunicazioni	I	
7	Sanità - Servizi sociali	N	60
8	Pubblica Amministrazione	L	24
	Istruzione	M	
9	Alberghi, Ristoranti	K	12
	Immobiliari, Informatica		
	Assicurazioni	J	
	Associazioni ricreative, culturali, sportive	O	
	Servizi domestici	P	
	Organizzazioni Extraterrit	Q	

tabella 2

## I SOGGETTI FORMATORI

I corsi potranno essere effettuati solo dai seguenti soggetti formatori:

- le Amministrazioni statali e pubbliche;
- le istituzioni scolastiche statali;
- gli ordini e i collegi professionali, limitatamente ai propri iscritti.

Sono inoltre individuati altri Soggetti formatori che dovranno dimostrare di avere i seguenti requisiti:

- essere accreditato dalla Regione o provincia autonoma nel cui ambito intende operare, in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione o Provincia autonoma, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 n. 166, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2001, n. 162;
- dimostrare di possedere esperienza almeno biennale, maturata in ambito di prevenzione e

*sicurezza sul lavoro;*

- dimostrare di disporre di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.*

## I MODULI A, B e C

Nella tabella 1 sono riassunti gli argomenti specifici dei 3 moduli previsti.

Il **MODULO A** è relativo al corso generale di base. Ha una durata di **28 ore** ed è comune per Responsabili SPP e Addetti SPP.

Il **MODULO B** di specializzazione, è relativo al corso di formazione che tratta la natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, correlati alle specifiche attività lavorative. La sua durata varia da **12-68 ore**, a seconda del macrosettore di riferimento. Come il

modulo A anche il modulo B è comune alle due figure professionali di Responsabile SPP e di Addetto SPP. Questo modulo si articola in macrosettori, costruiti tenendo conto dell'analogia dei rischi presenti nei vari comparti in base alla classificazione dei settori ATECO. Nel sistema ATECO sono rappresentate tutte le tipologie lavorative, mediante una classificazione ad albero che consente di andare a ricercare la propria attività lavorativa nel raggruppamento di riferimento indicato nel prospetto con una o due lettere. La tabella 2 riporta i tempi complessivi che devono essere applicati per la formazione tecnica specifica del macro-settore corrispondente.

**IL MODULO C** è un modulo di specializzazione per soli Responsabili SPP e riguarda la formazione su prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. La durata è di **24 ore**.

## GLI ESONERI

Il testo dell'accorso riconosce infine a RSPP e ASPP dei

crediti professionali e formativi pregressi; sono quindi previsti degli esoneri dalla frequenza di alcuni moduli del percorso per chi ha già svolto tali funzioni (Tabella 3).

Il D.Lgs. 195/03, e l'accordo Stato-Regioni conseguente, fa salvo quanto disposto dall'art. 10 del D.Lgs. 626/94 in relazione allo svolgimento da parte dello stesso Datore di Lavoro dei compiti di prevenzione e protezione. In questo caso rimane in vigore quanto previsto dal D.M. del 16 gennaio 1997 che prevede un corso di formazione di 16 ore.

*I casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi:*

1. Aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti;
  2. Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti;
  3. Aziende della pesca fino a 20 addetti;
  4. Altre aziende fino a 200 addetti.
- D.Lgs. 626/94 – Allegato I*

In questi casi rimane in vigore quanto previsto dal D.M. del 16 gennaio 1997 che prevede un corso di formazione di 16 ore.

### RSPP - RICONOSCIMENTO DEI CREDITI PROFESSIONALI E FORMATIVI PREGRESSI

Esperienza lavorativa	Titolo di studio	Modulo A	Modulo B	Modulo C	Verifica di apprendimento
> di tre anni con incarico attuale, designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003	Qualsiasi	Esonero	Esonero Per il macrosettore Ateco in cui svolge attualmente l'attività con obbligo immediato di frequenza al corso di aggiornamento di cui al punto 3 del presente accordo ed entro il termine di cui al punto 1.1	Frequenza	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (modulo B-C)
> di sei mesi, < di tre anni, con incarico attuale, designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003	Qualsiasi	Esonero	Frequenza	Frequenza	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (B-C)
< a sei mesi, con incarico attuale, designati dopo il 14.02.2003 nessuna formazione inerente ai contenuti dell' art. 3 del D.M. 16.1.1997	Diploma di istruzione secondaria superiore	Esonero	Frequenza	Frequenza	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (B-C)
Nuova nomina, con formazione inerente ai contenuti del D.M. 16.1.1997	Diploma di istruzione secondaria superiore	Esonero	Frequenza	Frequenza	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (B-C)

tabella 3

# Assunzione e somministrazione di alcol sul lavoro

## L'intesa stato regioni

### L'elenco delle attività con divieto di assumere alcolici

La Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, con il Provvedimento 16 marzo 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 75 del 30-3-2006, ha raggiunto una "Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. (Repertorio atti n. 2540)."


Si ricorda che la legge 30 marzo 2001 n. 125, "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati", all'art. 15, "Disposizioni per la sicurezza sul lavoro", aveva previsto:

- a) il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi;
- b) la possibilità, da parte del medico competente e dei medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali, di effettuare controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro ai fini della prevenzione degli eventi infortunistici correlati;
- c) la possibilità per i lavoratori affetti da patologie alcol correlate di accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie e locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, con diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di tempo non superiore a tre anni e la possibilità di sostituzione dei lavoratori con ricorso all'assunzione a tempo determinato per i datori di lavoro;

d) la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni per chiunque contravenga al divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività di cui sopra.

Il Provvedimento 16 marzo 2006, individua le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ovvero:

1. le attività lavorative individuate nell'allegato I (riportato di seguito) contenuto nel Provvedimento 16 marzo 2006;
2. le attività svolte dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, degli altri Corpi armati e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione alla peculiarità dei compiti istituzionali e delle esigenze connesse all'espletamento delle correlate mansioni, alle quali, per gli aspetti disciplinati dalla intesa in oggetto, si applicano le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti in materia di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio.



**Allegato I: attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi.**

**1)** attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);

b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);

c) attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);

d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);

e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);

f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);

g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);

**2)** dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);

**3)** sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

**4)** mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;

**5)** vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;

**6)** attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;

**7)** mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;

**8)** mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:

a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è

richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;

b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;

c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;

d) personale navigante delle acque interne;

e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;

f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;

g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;

h) responsabili dei fari;

i) piloti d'aeromobile;

l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;

m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;

n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;

o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;

p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;

**9)** addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;

**10)** lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;

**11)** capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;

**12)** tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;

**13)** operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;

**14)** tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

# Il Mobbing

## Cos'è il mobbing

## Gli effetti del mobbing

## La diffusione del fenomeno

Spalle ricurve, mani sudate, pallore cadaverico, remissività: il ragioniere Ugo Fantozzi, relegato in un sottoscala dal megadirettore, è il più famoso esempio di 'mobizzato' d'Italia. Ma non ha mai saputo d'esserlo perché negli anni in cui le sue disavventure imperveravano sugli schermi, il mobbing non era ancora stato studiato come fenomeno sociale.

Il MOBBING è una forma di terrore psicologico che viene esercitato nell'ambiente lavorativo, ad opera di colleghi o datori di lavoro. "Mobbing" è un termine inglese usato dai biologi per descrivere il comportamento degli uccelli che mettono in atto l'assalto di un gruppo ad un individuo al fine di escluderlo dal branco.

Sul luogo di lavoro si manifesta quando in una relazione precedentemente neutra o addirittura molto positiva (sia tra colleghi che con il superiore), si verifica un brusco cambiamento in negativo: i colleghi iniziano a calunniare o diffamare un lavoratore, a nascondere deliberatamente informazioni relative al lavoro oppure fornire notizie non corrette a riguardo, sabotare le attività di cui è incaricato, escluderlo dal gruppo, oppure boicottarlo o disprezzarlo, intimidirlo o semplicemente ignorarlo. Il capo gli assegna compiti inferiori alla propria qualifica, inizia a fare critiche esagerate o assumere atteggiamenti o reazioni ostili in modo deliberato, come controllare l'operato del lavoratore senza che lo sap-

pia e con l'intento di danneggiarlo, applicare sanzioni penali amministrative senza motivo apparente, senza dare spiegazioni, senza tentare di risolvere insieme a lui/lei i le questioni.

Tali problemi relazionali spesso insorgono quando all'interno del gruppo lavorativo subentra una persona neo-assunta o quando un dipendente riceve una promozione, divenendo perciò una minaccia per il resto del "branco". Sono infatti gli elementi più validi e devoti i più colpiti.



Da tali forme di comportamento aggressivo, alle vere e proprie malattie il passo è breve, ma il percorso può durare anche anni. La vittima inizia a soffrire di mancanza di fiducia in se stessa, di depressione oppure di attacchi di panico, ansia e malattie psicosomatiche di varia intensità (insonnia, problemi

gastrici, ulcera, cefalea, tachicardia, disturbi dermatologici, debolezza fisica ecc.) che a volte possono diventare croniche e sfociare addirittura in un rifiuto della vita lavorativa. I mobbizzati spesso non si accorgono di cosa stia accadendo e il più delle volte finiscono per incolpare se stessi, isolandosi sempre di più, fino ad essere indotti alle dimissioni.

Ma il mobbing non ha conseguenze esclusivamente psicologiche, anzi, la sua portata è enorme: è un fenomeno che danneggia sensibilmente il clima socia-

## Corso di specializzazione per RSPP

### MODULO C (24 ore)

Conforme agli obblighi formativi definiti dal D.Lgs 195/2003

**Destinatari:** Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione

**Durata:** 24 ore + verifiche di apprendimento

**Obiettivi:** Il modulo integra il percorso formativo degli RSPP, al fine di sviluppare le capacità gestionali e relazionali e fornire elementi di conoscenza su:

- sistemi di gestione della sicurezza,
- organizzazione tecnico amministrativa della prevenzione,
- dinamiche delle relazioni e della comunicazione,
- fattori di rischio psico-sociali ed ergonomici,
- progettazione e gestione dei processi formativi aziendali.

#### Calendario incontri:

Data	Orario
03 Maggio '06	09.00-18.00
09 Maggio '06	09.00-18.00
11 Maggio '06	09.00-18.00

Presso Sintex srl, via Artigianato, 9  
Torbole Casaglia (BS) – tel 030 2150381.  
Centro di formazione accreditato dalla Regione Lombardia.

*L'impostazione formativa è stata definita secondo quanto indicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14.02.2006 in merito al D.Lgs 195/2003 che integra il D.Lgs 626/1994 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.*

*La frequenza a questo corso è obbligatoria per il mantenimento della qualifica di RSPP, vale per qualsiasi macrosettore e costituisce credito formativo permanente.*



le dell'azienda, che può notare un calo significativo della produttività, e quindi, seri danni economici nei reparti in cui qualcuno è mobbizzato dai colleghi.

In Europa il mobbing colpisce 12 milioni di lavoratori (fig.1), di cui oltre 1 milione sono Italiani. Ma a differenza dei paesi nordici, in Italia non c'è ancora una cultura in grado di identificare chiaramente questo fenomeno: così l'individuo si ribella quando ormai è troppo tardi e il danno è fatto.

Le ricerche condotte all'estero hanno dimostrato che il mobbing può portare fino all'invalidità psicologica, e che quindi si potrebbe parlare anche di malattie professionali o di infortuni sul lavoro.


Sebbene la sensibilità all'argomento sia in crescita, contrariamente agli altri paesi europei in Italia il mobbing non può essere considerato in via automatica come una malattia professionale, e in quanto tale indennizzabile dall'INAIL, deve infatti essere provata l'esistenza della causa di lavoro, cioè deve essere provato il nesso causale tra danno biologico e persecuzione (onere della prova a carico del lavoratore - Cassazione 5491/2000).

Come allora affrontare il mobbing? Ostacolando alla comparsa dei primi segnali, attraverso la reintroduzione della comunicazione aziendale, attraverso la condivisione e la partecipazione dei lavoratori, ma soprattutto attraverso il buon esempio delle persone che ricoprono funzioni di responsabilità nell'organizzazione.

Fig.1

### IL MOBBING IN ALCUNI PAESI EUROPEI

(Fonte dei dati: "Le Nouvel Observateur", ripreso da "L'Espresso" del 25.2.1999, p. 168, nell'articolo Come soffre! È un caso di ordinario Mobbing)



# Conto energia

## Incentivi per la realizzazione di impianti fotovoltaici

### Il decreto per l'incentivazione del fotovoltaico

#### Le domande per l'incentivo

#### Esempi di calcolo

Con il decreto ministeriale 28 luglio 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2005) si è avviato il meccanismo che prevede l'incentivazione degli impianti fotovoltaici, in attuazione dell'art.7 del Dlgs. 387 del 2003.

Il decreto, elaborato dal Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'Ambiente, definisce il cosiddetto "conto energia" per il fotovoltaico per impianti con taglie comprese tra 1 kW e 1.000 kW di potenza.

#### I CONTENUTI DEI DECRETI E DELLA DELIBERA DELL'AUTORITÀ

L'incentivazione per la produzione elettrica da fotovoltaico sarà erogata su tutta la produzione dell'impianto per 20 anni. La domanda di impianti FV che possono beneficiare della tariffa incentivante può essere inoltrata al GRTN (Gestore Rete Elettrica Nazionale) da persone fisiche e giuridiche, compresi i soggetti pubblici e i condomini di edifici.

Le tariffe per kWh sono definite in base alla taglia dell'impianto (vedi tabella).

Tariffe incentivanti annuali del FV per 20 anni (domande 2005-2006)

Impianti di potenza da 1 a 20 kW	0,445 €/kWh
Impianti di potenza da 20 kW a 50 kW	0,460 €/kWh
Impianti di potenza da 50 kW a 1.000 kW	0,490 €/kWh (valore massimo soggetto a gara)

Le tariffe verranno aggiornate, per le domande di impianti presentate dal 2007, secondo questa modalità: incremento indice ISTAT insieme alla decurtazione della tariffa stessa del 5% l'anno. Una volta definita dal GRTN la tariffa incentivante iniziale questa resterà

fissa per 20 anni.

Il decreto introduce, inoltre, un incremento nella tariffa incentivante del 10% per l'integrazione dell'impianto FV in edifici di nuova costruzione od oggetto di ristrutturazione straordinaria (queste tariffe rimangono costanti fino al 2012 incluso e, anche qui non subiscono la variazione Istat).

#### CASO DI IMPIANTI FINO AI 20 KW DI POTENZA

Oltre all'incentivo ventennale proveniente dalla produzione moltiplicato per la tariffa incentivante (0,445 €/kWh), un ulteriore beneficio è un risparmio sui normali consumi. Infatti, l'elettricità da fotovoltaico utilizzata dall'utenza e/o ceduta alla rete elettrica locale, sarà scontata dalle bollette (in questo caso l'ulteriore beneficio economico dipenderà dalla tariffa del contratto di fornitura dell'elettricità - in media tra 0,16-0,18 €/kWh).

#### CASO DI IMPIANTI TRA 20 KW E 50 KW DI POTENZA

Oltre all'incentivo ventennale proveniente dalla produzione moltiplicato per la tariffa incentivante (0,46 €/kWh), si potranno aggiungere i benefici derivanti dal:

- risparmio, per l'utenza collegata al sistema, consentito dall'utilizzo dell'energia fotovoltaica prodotta e autoconsumata;
- ricavato derivante dalla vendita delle eccedenze alla rete locale; questo è definito dall'Autorità con la delibera n.34 del 2005, in cui viene stabilito che il prezzo dell'energia ceduta alla rete sia di 0,095 € (fino a 500 mila kWh/anno ceduti alla rete).

#### CASO DI IMPIANTI TRA 50 KW E 1.000 KW DI POTENZA

In questo caso l'incentivo ventennale proveniente dalla produzione è moltiplicato per una tariffa incentivante che dovrà essere proposta dal richiedente e il

cui valore massimo è stabilito in 0,49 €/kWh; questa tariffa è sottoposta ad un meccanismo di gara. Anche per queste taglie di impianto si potrà aggiungere il beneficio del:

- risparmio, per l'utenza collegata al sistema, consentito dall'utilizzo dell'energia fotovoltaica prodotta e autoconsumata;
- ricavato derivante dalla vendita delle eccedenze alla rete locale come da delibera n.34 del 2005 dell'Autorità (0,095 € fino a 500 mila kWh/anno ceduti alla rete; 0,080 € da 500 mila a 1 milione di kWh/anno e 0,070 € da 1 milione a 2 milioni di kWh/anno).

Le tariffe incentivanti saranno riconosciute fino a quando la potenza cumulativa di tutti gli impianti che le ottengono raggiungerà la quota di 500 MW (il precedente limite era stato fissato in 100 MW): 360 MW per gli impianti fino a 50 kWp e 140 MW per gli impianti da 50 kWp a 1 MWp.

Il nuovo decreto stabilisce un limite totale annuale che dal 2006 al 2012 sarà di 85MW: 60MW per impianti con potenza inferiore a 50 kW e 25MW per impianti con potenza superiore a 50 kW. Il decreto stabilisce anche che l'obiettivo nazionale di potenza cumulata da installare sia al 2015 pari a 1.000 MW (era di 300 MW nel precedente decreto).

## PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI

Le domande dovranno essere inviate direttamente al GRTN secondo lo schema predisposto dall'Autorità (allegato "A" della delibera 188/05).

Nell'articolo 3 della delibera 188, così come nel documento predisposto per fare domanda (allegato A), sono elencati i requisiti che il richiedente deve rispettare, pena inammissibilità alle tariffe incentivanti.

La domanda dovrà contenere, tra l'altro, il progetto preliminare dell'impianto FV, comprendente la scheda tecnica firmata da un tecnico abilitato o da un professionista iscritto agli albi professionali.

Il GRTN dovrà quindi valutare l'ammissibilità tecnica delle richieste pervenute e potrà effettuare le verifiche durante la realizzazione e l'esercizio dell'impianto FV, avvalendosi anche della collaborazione di terzi (enti di certificazione, istituti universitari o di ricerca).

Il GRTN, entro 90 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande di impianto, informerà i richiedenti in merito all'accettazione della domanda inoltrata.

Il pagamento delle "tariffe incentivanti" in conto

energia è erogato dal GRTN su base mensile, dopo che il soggetto responsabile dell'impianto avrà comunicato al GRTN la quantità di energia elettrica prodotta dal proprio sistema FV.

La domanda di accesso alla tariffa incentivante dovrà essere presentata al GRTN (soggetto attuatore) nei giorni dell'ultimo mese di ciascuno trimestre:

- 1-31 marzo 2006,
- 1-30 giugno 2006
- 1-30 settembre 2006
- 1-31 dicembre 2006.

*Per le taglie di impianto da 1 a 20 kW e da 20 a 50 kW l'elenco degli impianti aventi diritto alla tariffa incentivante è ordinato secondo la data di presentazione della domanda al GRTN. Nel caso degli impianti sopra i 50 kWp la graduatoria è definita in base al valore della tariffa incentivante richiesta: la priorità sarà data quindi a quelle domande con il valore più basso della tariffa.*

## ESEMPI DI CALCOLO SEMPLIFICATO DI COSTO E TEMPO DI RIENTRO ECONOMICO CON IL CONTO ENERGIA

**Ipotesi 1: Impianto FV in Italia settentrionale da 2 kWp (16 metri quadrati di superficie) per abitazione residenziale con utenza elettrica di 3kW monofase.**

*Esempio di consumo del proprietario dell'impianto: 2.500 kWh/anno*

- Costo chiavi in mano (stima): 14.000 € + IVA 10% = 15.400 €
- Produzione in Italia Settentrionale (2 kWp) = 2.200 kWh all'anno
- Rimborso dalla vendita del kWh FV = 2.200 x 0,445 € = 979 € all'anno
- Risparmio sul costo evitato dell'energia consumata (= kWh prodotti con il FV; in questo caso si pagheranno alla società elettrica effettivamente solo 300 kWh) = 2.200 x 0,16 € (costo medio dell'elettricità per le famiglie) = 352 € all'anno.
- Vantaggio economico totale annuale = 979 + 352 = 1.331 € all'anno
- Tempo di ritorno dell'impianto = 15.400 : 1.331 = ~ 11 anni

Quindi il costo iniziale dell'impianto può essere ammortizzato in circa 11 anni, cui ne seguono altri 9 di incentivazione pari a 979 euro all'anno. Bisogna inoltre considerare che il ciclo di vita di un impianto fotovoltaico è di circa 30 anni.

## IPOTESI 2: IMPIANTO FV AZIENDALE FINO A 20 KW

Le aziende avranno valori ancora più interessanti, in quanto recuperano l'IVA e possono dedurre fiscalmente il costo dell'impianto.

In pratica installando un impianto fotovoltaico avremo:

- **Una rendita per 20 anni.** La rendita sui kWh prodotti dall'impianto fotovoltaico, che saranno tutti pagati, sia che vengano utilizzati in proprio che riversati in rete, corrispondente a 0,445 €/kWh per 20 anni.

- **Risparmio della bolletta Enel per tutta la durata dell'impianto (> 30 anni).** I kWh prodotti dall'impianto e immediatamente utilizzati in proprio sostituiranno infatti i kWh acquistati dall'Enel, mentre i kWh in eccesso verranno riversati nella rete Enel e scomputati dalla bolletta elettrica, per cui se l'impianto è correttamente dimensionato sul proprio consumo annuo la bolletta Enel potrà essere nulla, o quasi.

- **Deducibilità IRPEF per 10 anni.** Chi vorrà usufruire di questo sconto tributario si vedrà però ridotta la remunerazione del kWh del 30%, cioè 0,3115 €/kWh anziché 0,445. L'utilizzo della deducibilità IRPEF rende più breve il tempo di recupero dell'investimento, ma diminuisce il guadagno netto sull'investimento nel medio/lungo termine: sta all'utente scegliere.

Un'Azienda che installi un impianto da 19,9 kW, grazie alla non tassazione fino a 20 kW, alla deduzione fiscale ed al recupero IVA può arrivare a rientrare dell'investimento in soli 5,5 anni (Nord)/ 4,3 anni (Sud).

## IPOTESI 3: IMPIANTO FV AZIENDALE DA 30 KW

Per gli impianti fotovoltaici da 20 a 50 kW il Conto Energia remunererà per 20 anni ogni kWh prodotto con una tariffa pari a 0,46 €/kWh; a questa tariffa sarà possibile sommare il risparmio dell'energia elettrica prodotta dal sistema solare e il ricavo della vendita delle eccedenze alla rete locale.

Per i sistemi di potenza superiore ai 20 kW tale ricavo è regolamentato con le seguenti tariffe, sulla base dei livelli di energia immessa in rete:

- 0,095 €/kWh fino a 500.000 kWh/anno
- 0,08 €/kWh per cessioni alla rete comprese tra 500.000 e 1.000.000 kWh/anno.

Prendiamo come esempio un impianto fotovoltaico da 30 kW, che genera 33.000 kWh/anno al Nord Italia e

42.000 kWh/anno al Sud Italia.

L'installazione di questo impianto darà all'Azienda: Un ricavo per 20 anni.

Il ricavo derivante dal Conto Energia è pari a:  
 0,46 €/kWh \* 33000 kWh/anno (Nord Italia)= 15.180 €/anno oppure 0,46 €/kWh \* 42000 kWh/anno (Sud Italia)= 19.320 €/anno.

Tali valori saranno però tassati, in quanto sopra i 20 kW la legge prevede che si tratta di vendita vera e propria e quindi di reddito tassabile.

Consideriamo un'aliquota media di tassazione del 37%, ed avremo quindi un ricavo annuo netto di € 9.563 (Nord Italia) e € 12.606 (Sud Italia) per 20 anni

Il risparmio della bolletta elettrica per tutta la vita dell'impianto (>50 anni)

Considerando ora il risparmio derivante dall'utilizzo in proprio dell'energia prodotta, e supponiamo per semplicità che venga interamente utilizzata; definiamo il costo medio in 0,13 €/kWh (abbastanza comune nel caso di utenze industriali/commerciali)

La quota di risparmio ottenuta grazie al sistema fotovoltaico da 30 kW risulta:

- Nord Italia: 4.290 €/anno
- Sud Italia: 5.460 €/anno

N.B. Tali valori si riducono se parte dell'energia fotovoltaica viene immessa in rete, visto che tali eccedenze vengono valutate 0,095 €/kWh.

Sommando quindi il guadagno del Conto Energia e il risparmio sulla bolletta Enel, il beneficio economico complessivo risulta:

- Nord Italia: 13.853 €/anno
- Sud Italia: 17.632 €/anno

Recupero dell'investimento

Ipotizzando ora un costo del sistema completo di 170.000,00 € + IVA e aggiungendo la deducibilità fiscale del 37% del costo dell'impianto (aliquota fiscale tipica delle aziende in utile), i tempi di recupero dell'investimento sono:

- Nord Italia: 7,7 anni
- Sud Italia: 6,1 anni

Guadagno

Il guadagno (= ricavo conto energia + risparmio bolletta enel - costo impianto) in 20 anni sarà di oltre 160.000 € (Nord Italia) e oltre 240.000 € (Sud Italia).

# Do il consenso!

**Le "informative sulla privacy"**

**Le "semplificazioni" e le "complicazioni"**

I fax delle nostre aziende hanno lavorato molto, in questi giorni, per ricevere e trasmettere "informative sul trattamento dei dati personali", ovvero sulla privacy.

Qualcuno, poi, ha scelto di dare il proprio contributo al risanamento del bilancio delle Poste Italiane spedendo tutte le informative in originale, per posta ordinaria.


L'obbligo di fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali era in realtà già stato introdotto nel 1996, con la "vecchia" legge 675. Ma la questione "privacy" è stata presto dimenticata. E così oggi ci troviamo a dover fornire informative a clienti e fornitori, come se li avessimo acquisiti tutti adesso!

Ma c'è un aspetto che voglio sottolineare: il D.Lgs. 196 del 2003 (l'attuale legge sulla privacy) ha scelto di semplificarci la vita, escludendo la necessità che all'informativa segua il consenso scritto quando i dati vengono forniti per "eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato" (art. 24 comma b).

Questo significa che non è necessario che richiediamo ai nostri clienti e fornitori di renderci l'informativa sottoscritta per accettazione, che perdiamo il tempo a chiamare chi non ce l'ha resa, che i nostri clienti e

fornitori a loro volta si debbano preoccupare di firmare e rendere...

Forse siamo troppo appassionati di burocrazia da complicarci la vita quando le leggi la semplificano?



Questa mia domanda può essere riproposta anche in materia di Documento Programmatico sulla Sicurezza dei Dati, che alcuni consulenti e alcuni venditori di "software per la privacy" propongono a tutti, indipendentemente dalla tipologia di azienda e, soprattutto dalla tipologia dei dati e dalle modalità con cui vengono trattati.

Al riguardo il Garante per la Privacy si è espresso esplicitamente il 22 marzo 2004, precisando che

*"In base al nuovo Codice, la misura minima del DPS deve essere ora adottata dal titolare di un trattamento di dati sensibili o giudiziari effettuato con strumenti elettronici...":* quante delle nostre aziende trattano al proprio interno con strumenti elettronici dati relativi alla salute, alle convinzioni religiose, politiche, sindacali, filosofiche, alle abitudini sessuali, oppure dati di tipo giudiziario?

Se la legge semplifica, non compliciamoci la vita da soli!

# Approvazione definitiva del nuovo testo unico sull'ambiente

**Approvato lo schema di decreto legislativo**

**Sintesi dei provvedimenti abrogati**



Il Presidente della Repubblica il 3 aprile ha firmato il nuovo decreto legislativo in materia d'ambiente "Norme in campo ambientale" messo a punto dal Governo in base alla legge delega 15 dicembre 2004 n. 308.

Si ricorda che per tale provvedimento il 20 marzo scorso Ciampi aveva chiesto chiarimenti al governo in merito al parere negativo espresso sull'applicabilità delle norme, sul loro effetto sull'ambiente e sul processo non partecipato che ne ha visto la nascita dalla Conferenza Stato-Regioni, enti locali, sindacati, associazioni ambientaliste e gran parte delle associazioni economiche.

Lo schema di decreto legislativo era stato approvato dal Consiglio dei Ministri in terza lettura, il 10 febbraio 2006.

Il decreto legislativo in materia ambientale, composto di 318 articoli, razionalizza la normativa in sei settori chiave: rifiuti e bonifiche, acqua, difesa del suolo, inquinamento atmosferico, procedure ambientali, danno ambientale.

Nelle tabelle seguenti si illustrano le principali abrogazioni operate dal decreto di riformulazione ambientale

Materia	Collocazione nel Dlgs di riformulazione	Norme abrogate
Valutazione impatto ambientale (Via)	Parte II (articoli da 4 a 6 e da 23 a 52)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dpr 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo per l'attuazione di disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale);</li> <li>• Dpcm 3 settembre 1999 (Modifica ed integrazione del Dpr 12 aprile 1996);</li> <li>• Dpcm 1 settembre 2000 (Modifica ed integrazione del Dpr 12 aprile 1996);</li> </ul>
Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera A) Impianti industriali	Parte V (articoli da 267 a 281)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dpr 24 maggio 1988, n. 203 (norma madre in materia di inquinamento dell'aria prodotto dagli impianti industriali);</li> <li>Dm Ambiente 10 marzo 1987, n.105</li> <li>Dm Ambiente 8 maggio 1989 (disciplina per impianti di combustione con potenza termica entro i 50MW)</li> <li>Dpcm 21 luglio 1989 (impianti con emissioni a ridotto inquinamento, procedure semplificate)</li> <li>Dm Ambiente 12 luglio 1990 (linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti)</li> <li>Dpr 25 luglio 1991 (impianti con emissioni a ridotto inquinamento, procedure semplificate)</li> <li>Dm Ambiente 21 dicembre 1995</li> <li>Dm Ambiente 16 maggio 1996</li> <li>Dm Ambiente 20 gennaio 1999, n.76</li> <li>Dm Ambiente 21 gennaio 2000, n.107</li> <li>Dm Ambiente 16 gennaio 2004, n. 44 (composti organici volatici).</li> </ul>
B) Impianti termici civili	Parte V (articoli da 282 a 290)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Legge 13 luglio 1966, n. 615</li> <li>Dpr 22 dicembre 1970, n. 1391</li> </ul>
C) Combustibili	Parte V (articoli da 291 a 298)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dpcm 7 settembre 2001, n. 395</li> <li>Dpcm 8 marzo 2002</li> </ul>
Danno ambientale	Parte VI (articoli 299-318)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dm Ambiente 14 ottobre 2003 (funzionamento fondo di rotazione ex legge 349/1986)</li> </ul>

# Lavori in quota: l'Accordo Stato-Regioni

## Obbligo formativo per chi usa ponteggi I programmi formativi e gli aggiornamenti

Sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2006 n. 45 è stato pubblicato l'Accordo fra Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, in attuazione degli articoli 36-quater, comma 8, e 36-quinquies, comma 4, del D.Lgs. 626/94, così come modificato dal D. Lgs. 8/7/2003 n. 235, sull'uso di attrezzature per lavori in quota.

L'accordo ha individuato i soggetti formatori nonché la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi destinati:

- per i lavoratori e preposti ed agli addetti a montaggio, smontaggio o trasformazione dei ponteggi;
- per gli addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;
- per i preposti con funzioni di sorveglianza dei lavori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.

Sono stati individuati i soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento:

1. Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e/o mediante strutture della formazione professionale accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia Autonoma;
2. Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
3. ISPESL;
4. Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
5. Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia;
6. Scuole edili.

Le docenze dovranno essere effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza, documentata, almeno biennale, sia nel settore della formazione che nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno biennale ri-

spettivamente nelle tecniche per il montaggio e smontaggio dei ponteggi e nelle tecniche che comportano l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.

La durata dei corsi per i pontisti e per i preposti alle operazioni di **montaggio e smontaggio dei ponteggi** è fissata in 28 ore articolate in un modulo giuridico-normativo di 4 ore, in un modulo tecnico di 10 ore ed in un modulo pratico di 14 ore con verifica intermedia e prova pratica finale.

Per i lavoratori adibiti a lavori temporanei in quota **con impiego di sistemi a funi** e per gli operatori con funzione di sorveglianza in tali tipi di lavori sono previsti un modulo base teorico-pratico della durata di 12 ore e due moduli specifici pratici, modulo A e modulo B della durata ognuno di 20 ore, differenziati per due tipi di attività, e cioè per l'accesso ed il lavoro in sospensione in siti naturali o artificiali e per l'accesso e l'attività lavorativa su alberi.

Per i preposti con funzioni di sorveglianza per tali tipi di lavori, inoltre, è previsto un ulteriore modulo specifico di 8 ore. Anche per i sorveglianti ed i preposti adibiti a lavori con sistemi a funi è prevista una verifica intermedia ed una prova pratica finale. Al termine dei corsi si provvederà al rilascio dei relativi attestati di frequenza.

Sia per i pontisti che per gli operatori con sistemi a funi l'accordo prevede un modulo di aggiornamento ogni quattro anni per i primi della durata minima di 4 ore e ogni cinque anni per i secondi per la durata di 8 ore. Un aggiornamento suppletivo è previsto per i preposti con funzioni di sorveglianza dei lavori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.

La frequenza ai corsi specifici sul lavoro in quota:

- deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori;
- non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante a tutti i lavoratori.

L'attestato di frequenza rilasciato al termine dei corsi potrà essere inserito nel Libretto formativo del cittadino, di recente istituzione.

# Documento unico per la regolarità contributiva

## Cos'è il DURC

### Le modalità di richiesta e rilascio

Il DURC (documento unico di regolarità contributiva) è il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

Le modalità di rilascio del DURC nel settore edile sono disciplinate dalla Circolare INAIL n: 38/2005, dalla Circolare INPS n: 92/2005 e dalla Comunicazione della Commissione Nazionale Paritetica delle Casse Edili n: 272/2005.

Lo scopo di questo documento è la repressione del lavoro sommerso.

Dal 1° gennaio 2006 è diventato obbligatorio su tutto il territorio nazionale.

Il richiedente principale del DURC è l'impresa, ma può essere richiesto anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provvisti di delega.

Sono soggetti richiedenti anche le pubbliche amministrazioni appaltanti, gli enti privati a rilevanza pubblica appaltanti e le SOA (Società Organismi di Attestazione).

E' obbligatorio richiedere il DURC per:

- la partecipazione agli appalti e subappalti di lavori pubblici in edilizia;
- i lavori privati in edilizia;
- appalti pubblici di forniture;
- l'iscrizione dell'Albo Fornitori;
- l'attestazione SOA;
- l'applicazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni;
- l'accesso ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie;
- la gestione di servizi e attività pubbliche in convenzione o concessione.

La richiesta deve essere inoltrata allo Sportello Unico costituito presso la Cassa Edile competente per territorio (con riferimento all'azienda interessata) in caso di lavori nel settore edile e nel caso in cui l'impresa abbia l'obbligo di iscrizione alla Cassa edile o applichi i contratti collettivi del settore edile; per le imprese che non hanno l'obbligo dell'iscrizione alla Cassa edile può essere richiesto indifferente ad INPS o INAIL. IL DURC dovrà essere chiesto per ogni ditta operante nel cantiere sia essa la ditta che esegue direttamente i lavori sia l'eventuale ditta subappaltatrice.

La richiesta può farsi:

- per via telematica (modalità principale);
- in forma cartacea;

è esclusa qualsiasi altra modalità (es. semplice lettera o e-mail).

Le imprese e i loro delegati possono scegliere indifferente-

mente una delle due forme suddette, per gli altri soggetti (in particolare le Pubbliche Amministrazioni appaltanti, gli enti privati a rilevanza pubblica appaltanti e le SOA) la richiesta per via telematica è obbligatoria. La richiesta telematica ha il vantaggio di eliminare i tempi di inserimento dei dati nel sistema informatico da parte dell'operatore di sportello e permette di verificare subito la correttezza delle informazioni presenti sul modulo.

Di conseguenza la richiesta per via telematica può essere evasa con maggiore celerità, consentendo agli enti interessati di rilasciare il DURC in un tempo inferiore a 30 giorni. La convenzione prevede che ove la richiesta sia fatta a INPS o a INAIL, gli Istituti provvederanno a rimettere la domanda alla Cassa edile competente tranne che per le imprese per le quali non vi è obbligo di iscrizione alla cassa edile. Per la richiesta telematica l'utente (azienda o intermediario), ai fini della identificazione, dovrà utilizzare il codice di accesso a suo tempo rilasciato da uno dei tre Enti per l'accesso ai propri servizi on line.

Il DURC viene rilasciato entro 30 giorni dalla data di completa acquisizione della richiesta da parte del sistema informatico. Il mancato rispetto del termine farà scattare il silenzio-assenso per la parte non verificata. Questo meccanismo non può essere applicato per le Casse Edili. Gli Enti si riservano la facoltà di richiedere all'impresa documentazione ad integrazione dei dati già forniti, qualora sia ritenuta necessaria al fine dell'accertamento della regolarità contributiva, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di quanto richiesto. Tale richiesta, utile ai fini istruttori, sospende il termine di rilascio del DURC. Qualora l'impresa non presenti la suddetta documentazione entro il termine assegnato, l'Ente che l'ha richiesta si pronuncerà sulla base delle informazioni in suo possesso.

Per i lavori privati in edilizia si aveva una validità mensile dalla data del rilascio, ma recentemente con la legge 23.02.06 n. 51 al DURC è stata assegnata una validità trimestrale.

Negli altri casi ha validità per l'appalto specifico e limitatamente alla fase per la quale è stato richiesto (stipula contratto, pagamento SAL, ecc.)

Il DURC non è necessario per i lavori in economia, cioè per i lavori eseguiti in proprio dai privati.

L'uso della dichiarazione di regolarità contributiva non può risponderne a verità equivale ad uso di atto falso e, in quanto tale, è sanzionabile penalmente, a prescindere del termine più o meno lungo di validità (come nell'edilizia privata).

# Linee guida per la stesura di piani di sicurezza

## Linee guida per migliorare i piani di sicurezza

### Il Piano di Sicurezza e Coordinamento

#### Il POS

Il "Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province Autonome della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro" del Coordinamento Sanità e il Gruppo di lavoro "Sicurezza Appalti Pubblici" di ITACA, organi di coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome, hanno predisposto queste linee guida, interpretative del D.P.R. 222/03 (*Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili*), con lo scopo di aiutare i soggetti, pubblici e privati, al rispetto della norma e renderli maggiormente utili per la salute dei lavoratori occupati nel settore delle costruzioni.

L'obiettivo è pertanto quello di fornire una interpretazione ed uno schema di riferimento che orientino prima di tutto i committenti ed i coordinatori alla sicurezza, ad una risposta corretta agli adempimenti fissati dalla legge, tenendo anche conto del dibattito tecnico e degli sviluppi legislativi che hanno portato alla stesura del testo di legge.

A circa otto anni dall'entrata in vigore della "Direttiva Cantieri" la pianificazione della sicurezza non risulta ancora soddisfacente soprattutto per mancanza di specificità e di peculiarità dei Piani di Sicurezza e di Coordinamento (PSC); l'istituzione dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) non ha migliorato la situazione.

L'obiettivo di queste linee guida è che possano contribuire al miglioramento dell'aspetto qualitativo dei Piani e di conseguenza ad una maggiore efficacia e praticità degli stessi.

Le linee di indirizzo sono il frutto di numerosi contributi di esperti delle Regioni e Province Autonome, con il coinvolgimento delle Istituzioni pubbliche.

Dall'analisi del testo si ricava che PSC e POS sono do-

cumenti sequenziali e complementari di cui è difficile definire, in generale, una linea netta di demarcazione ed i confini possono solo essere definiti volta volta in relazione all'opera da realizzare.

Emerge cioè l'importanza, del giusto livello di definizione del PSC ovvero una definizione mai arbitraria ma sempre legata ad una diminuzione del rischio perché nel momento in cui l'ulteriore definizione non dovesse produrre un innalzamento del livello di sicurezza sarebbe un arbitrario obbligo per l'impresa che compirebbe sicuramente il lavoro del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione lavori (CSE).

Al tempo stesso il giusto livello di definizione potrebbe consentire all'impresa l'utilizzo di proprie attrezzature senza essere costretta, senza ragioni di sicurezza, al nuovo acquisto od al noleggio, con i relativi problemi di informazione, formazione ed addestramento delle maestranze.

Quindi un PSC essenziale è necessario ai fini della riduzione dei rischi lavorativi con maglie anche strette ma solo per motivi di sicurezza e salute. Un POS sempre di dettaglio e complementare del PSC e mai alternativo od in contrasto con esso.

## IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Le linee guida stabiliscono che il PSC deve essere specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

A seguito di questa definizione, si può dire che il PSC deve essere:

- **Specifico** per quella singola opera da realizzare. La specificità del documento risulterà evidenziata dalle scelte tecniche, progettuali, architettoniche e tecnologiche, dalle tavole esplicative di progetto, dalla planimetria e da una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno.
- **Consultabile** e quindi scritto in forma comprensibile per i datori di lavoro delle imprese esecutrici, i lavoratori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nonché per il committente o il responsabile dei lavori se nominato.
- **Fattibile** cioè realizzabile concretamente dai datori di lavoro delle imprese esecutrici e dai lavoratori autonomi.
- **Funzionale** all'esecuzione dell'opera ed atto a garantire con i suoi contenuti la sicurezza di tutti i lavoratori.

E' importante il richiamo all'art. 3 del D. Lgs. 626/94 (vedi anche il comma 1 dell' articolo 8 del D. Lgs.494/96), ovvero alla necessità di attingere alle innovazioni tecnologiche per ridurre i rischi già in fase di progettazione.

Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:

- a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:
  - 1) l'indirizzo del cantiere;
  - 2) la descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere;
  - 3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;
- b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi dell'eventuale responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
- c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, in riferimento all'area ed all'organiz-

zazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze.

### IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato.

Importante notare che fra i contenuti del POS non sono indicati né i criteri adottati per la valutazione e nemmeno il programma per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza ovvero il processo di valutazione e di individuazione dei rischi ma principalmente le misure preventive e protettive per ricondurre i rischi risultanti a livelli accettabili.

Tutto questo perché il Datore di Lavoro deve avere già provveduto ad attivare il processo sia valutativo che migliorativo quando ha effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs.626/94.

Il POS in realtà è la sicurezza programmata al tempo determinato dalla durata dei lavori relativi ad una sola opera ed è inoltre subordinato alla sua pianificazione (PSC).

Si ricorda che il POS deve sempre essere formalizzato e che anche le imprese familiari devono redigerlo.




# Ciao Lucio

Ciao Lucio

Ciao Lucio

Ciao Lucio



# Lucio

Luciano Dedei ci ha lasciati il 5 aprile all'età di 45 anni, ha lavorato come responsabile commerciale delle aziende del gruppo Farco a partire dal 1986.

È stato un uomo buono, innamorato della vita, delle cose belle amava l'arte, il viaggiare e conoscere posti nuovi, si appassionava per lo sport, la politica e l'economia ... amava vivere.

Ci mancherai Luciano, ci mancheranno le nostre discussioni infinite, il tuo umorismo freddo, le tue critiche, il tuo essere caparbiamente tutto d'un pezzo, ci mancheranno le tue simpatiche brontolate ...  
ci mancherai Tu così com'eri  
con i tuoi pregi ed i tuoi difetti.